

Pubblicato il 09/12/2021

N. 01166/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00073/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 73 del 2020, proposto da

-Ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Cocimano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris, n. 120;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria *ex lege* in Torino, via dell'Arsenale, n. 21;

per l'annullamento

- del decreto, c.a.n. -OMISSIS-/F Area I/ter, emesso in data 19 giugno 2019 e notificato al ricorrente l'8 novembre 2019, con il quale la Prefettura di Torino ha respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Torino in data 8 gennaio 2019, cat. -OMISSIS-;

- di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso lo stesso provvedimento dell'8 gennaio 2019, cat. -OMISSIS-, con cui il Questore di Torino ha rigettato l'istanza del giugno 2018 con la quale lo stesso ricorrente ha chiesto "il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2021 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il gravame indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato il decreto con il quale la Prefettura di Torino ha respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente medesimo avverso il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Torino in data 8 gennaio 2019, nonché lo stesso provvedimento con cui è stata rigettata l'istanza del giugno 2018 con la quale lo stesso ricorrente ha chiesto "il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo".

Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente ha dedotto l'illegittimità per I) violazione di legge con riferimento agli articoli 11, 39 e 43 del r.d. 18.6.1931, n. 773, nonché con riferimento ai principi giurisprudenziali in materia di licenza di porto d'armi, difetto di motivazione (anche quale violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990), eccesso di potere per motivazione incongrua, per difetto di istruttoria, per difetto dei presupposti e per irrazionalità ed illogicità manifesta, difetto di motivazione (anche quale violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990); II) Sotto altro profilo, con riferimento al deferimento del ricorrente disposto dalla Guardia di Finanza per il reato di falsità ideologica, violazione di legge con riferimento all'art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione ed all'art. 10, lettera b, della stessa legge n. 241/1990, violazione di legge con riferimento agli articoli 4 e 5 del d.P.R. 24.11.1971, n. 1199, eccesso di potere per motivazione incongrua, per difetto di istruttoria e per difetto dei presupposti, per irrazionalità ed illogicità manifeste; IV) con particolare riferimento al decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. presso la Pretura di Torino il 20.2.1998, violazione di legge con riferimento all'art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione ed all'art. 10, lettera b, della stessa legge n. 241/1990, violazione di legge con riferimento agli articoli 4 e 5 del d.P.R. 24.11.1971, n. 1199, eccesso di potere per motivazione incongrua, per difetto di istruttoria e per difetto dei presupposti, per irrazionalità ed illogicità manifeste, violazione di legge con riferimento ai principi giurisprudenziali in tema di rilevanza delle condanne penali.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno.

Con ordinanza n. 74 del 27 febbraio 2020 questo Tribunale ha respinto l'istanza cautelare presentata dal ricorrente congiuntamente al gravame.

All'udienza pubblica del 10 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1 – Con il primo motivo di gravame il ricorrente sostiene che le Amministrazioni (Prefettura e Questura, l'una in sede di ricorso gerarchico, l'altra in sede di procedimento originario) non abbiano preso in considerazione la personalità del - ricorrente- tanto da giustificare un giudizio prognostico sulla sua inaffidabilità al buon uso delle armi.

Ciò in quanto le Amministrazioni si sarebbero limitate a citare due episodi riguardanti il ricorrente, il primo dei quali (il deferimento del ricorrente stesso, disposto dalla Guardia di Finanza, per il reato di falsità ideologica commessa da

privato in atto pubblico e per la violazione delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa prevista dall'art. 76 del d.P.R. 445/2000) non avrebbe dato luogo ad alcun procedimento penale, né ad alcuna altra conseguenza nemmeno di tipo amministrativo; il secondo (il decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. presso la Pretura di Torino per l'emissione di assegni a vuoto) sarebbe riferito ad un fatto avvenuto il 20.2.1998 e per il quale il ricorrente avrebbe ottenuto dal Tribunale di Torino la opportuna riabilitazione.

Infine, il ricorrente sostiene che le Amministrazioni non avrebbero dato atto di come le due suddette condotte (di tipo meramente documentale e non violente) possano in effetti essere considerate "sintomatic[che] di una personalità priva del necessario autocontrollo in situazioni critiche e, pertanto, potenzialmente in grado di abusare di un'eventuale autorizzazione al porto di fucile".

2. – Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente, per quanto riguarda il deferimento da parte della Tenenza della Guardia di Finanza di Lanzo Torinese all'Autorità Giudiziaria "per il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e per la violazione delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000" sostiene che le Amministrazione non avrebbero tenuto conto del reale svolgimento dei fatti.

In particolare, le Amministrazioni non avrebbero tenuto conto che la segnalazione era stata determinata da una attestazione ISEE presentata al Comune di Lanzo Torinese per accedere al regime di compensazione per l'energia elettrica prima di ricevere altra documentazione (due nuovi C.U.D. da parte, rispettivamente, della Sicurtalia S.p.A. e dell'INPS) dalla quale emergeva un reddito più alto rispetto a quello risultante dall'attestazione ISEE sulla cui base era stato riconosciuto al ricorrente la misura di sostegno richiesta.

Il ricorrente afferma che, dopo aver ricevuto la nuova documentazione, aveva rettificato l'attestazione ISEE in modo da tener conto del reddito più elevato e che la nuova attestazione ISEE era stata depositata presso il Comune di Lanzo Torinese unitamente alla nuova domanda per accedere ad altre prestazioni sociali di assistenza a favore delle famiglie in condizioni di difficoltà economica.

Il ricorrente evidenzia che a seguito delle suddette segnalazioni da parte della Guardia di Finanza, egli non aveva ricevuto alcuna sanzione (di qualsiasi natura), non aveva visto la revoca delle misure assistenziali precedentemente ricevute e nessun procedimento penale era stato iniziato da parte della Procura della Repubblica di Ivrea nei confronti del ricorrente medesimo per i fatti sopra evidenziati.

Il ricorrente lamenta che le Amministrazioni si erano limitate a riportare la segnalazione all'Autorità da parte della Guardia di Finanza, senza però verificare in alcun modo come il particolare svolgimento dei fatti potesse (eventualmente) rilevare come condizione ostativa al rilascio del porto d'armi chiesto dal ricorrente medesimo.

Infine, il ricorrente sostiene che, a differenza di quanto affermato dall'Amministrazione, la presentazione dell'attestazione ISEE del 5.4.2012 non poteva essere considerata un falso in atto pubblico, poiché egli aveva presentato al Comune di Lanzo Torinese i dati che egli aveva a disposizione al momento dell'attestazione stessa e che quindi non era configurabile il dolo.

Secondo il ricorrente, pertanto, non vi erano ragioni per sostenere un giudizio prognostico sul non corretto utilizzo delle armi da parte del ricorrente. Anzi, a parere del ricorrente, dal complesso delle circostanze sopra evidenziate emergerebbe che il ricorrente aveva dato concreta prova della propria affidabilità e del proprio senso civico e che quindi il provvedimento della Prefettura era illegittimo anche per carenza di motivazione.

3. – Con il motivo di gravame IV, con riferimento al decreto penale di condanna n. -OMISSIS-, con cui il G.I.P. della Pretura di Torino aveva condannato il ricorrente "per emissione di assegni a vuoto, reato successivamente depenalizzato", si afferma che con il suddetto decreto penale del 20.2.1998 il Tribunale di Torino aveva condannato il ricorrente per l'emissione di n. 3 assegni bancari emessi senza adeguata provvista. Tale ipotesi di reato (comunemente conosciuta come emissione di "assegni a vuoto") era prevista dall'art. 2 della legge n. 386 del 15.12.1990, ma la fattispecie criminosa in esame era stata depenalizzata dal d.lgs. n. 507/1999.

Il ricorrente afferma che per tale fattispecie aveva comunque ottenuto, in data 19.6.1998, la completa riabilitazione dal Tribunale di Torino per quanto commesso, che quello in esame rappresentava l'unico episodio criminoso nella vita del ricorrente medesimo (infatti, i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati dalle competenti autorità attestavano che il ricorrente non aveva commesso altri reati) e che il ricorrente era stato condannato (e riabilitato) nel 1995, ossia 25 anni fa, quando lo stesso era in giovane età (aveva cioè appena 21 anni).

Il ricorrente sostiene che, in violazione delle norme procedurali e nonostante tali circostanze fossero state evidenziate sia nel procedimento davanti al Questore, sia nel ricorso gerarchico presentato al Prefetto, le Amministrazioni non avevano preso in considerazione queste circostanze fattuali.

Inoltre, dalla motivazione dei provvedimenti impugnati non emergerebbe nessun dato utile a comprendere come la condanna del ricorrente nel 1998 fosse effettivamente ostativa al rilascio al porto d'armi richiesto.

Il Collegio ritiene di poter valutare congiuntamente i tre motivi di ricorso in quanto strettamente connessi.

In via preliminare, il Collegio evidenzia che il provvedimento del Questore oggetto di impugnazione risulta essere così motivato: "Letta la nota informativa del Comando Stazione Carabinieri di Lanzo Torinese, datata 22.6.2018, dalla quale si evince che il -ricorrente- è stato deferito all'A.G. dal Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Lanzo Torinese, in data 16.1.2015, per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e per la violazione delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa ex art 76 D.P.R. 445/2000 e che, a carico dello stesso, figura decreto penale di condanna emesso dal G.T.P. della Pretura di Torino, il 20.2.1998, per emissione di assegni a vuoto;... Preso atto degli ulteriori elementi di valutazione forniti dal -ricorrente- nella memoria difensiva prodotta a quest'Ufficio e ritenuto che le motivazioni addotte non siano sufficienti per l'accoglimento dell'istanza in questione, atteso che le

richiamate vicende giudiziarie, ancorché per violazioni non attinenti la normativa delle armi, non possono non rilevare ai fini di polizia, in quanto sintomatiche di una personalità non improntata a puntuale osservanza dei precetti giuridici e delle norme del vivere civile;...ritenuto che la condotta antigiuridica ascritta al -ricorrente-, a prescindere dai risvolti di natura processuale, sia indicativa di una personalità tendenzialmente trasgressiva, peculiarità che mal si concilia con il possesso di un titolo di polizia in materia di armi, data la sua intrinseca pericolosità e possa essere elevata ad elemento giustificativo il diniego del porto d'armi, con scelta effettuata a prevenzione di possibili pregiudizi alla sicurezza ed alla incolumità pubblica"; Ritenuto alla luce di quanto suindicato, che il predetto -ricorrente- non sia in possesso dei prescritti requisiti e non dia affidamento di non abusare del titolo e delle armi al cui porto ed acquisto lo stesso titolo lo abiliterebbe".

Il provvedimento emesso dal Prefetto in risposta al ricorso gerarchico evidenzia quanto segue: "Esaminate le dettagliate controdeduzioni della Questura di Torino, pervenute in data 18/06/2019 nelle quali, nel chiedere la conferma del provvedimento impugnato e la conseguente reiezione del ricorso, si rappresenta che l'inaffidabilità del ricorrente è stata desunta, così come chiaramente indicato nella motivazione del provvedimento stesso, dalla condotta posta in essere dal medesimo, sintomatica di una personalità priva del necessario autocontrollo in situazioni critiche e, pertanto, potenzialmente in grado di abusare di un'eventuale autorizzazione al porto di fucile per uso tiro a volo".

Ebbene, l'ultimo comma dell'art. 43 del TUPS recita: "La licenza può essere riusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi".

Il Collegio rammenta che, secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 19 febbraio 2016, n. 690), l'Autorità di Pubblica Sicurezza, dovendo perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati e/o di fatti lesivi dell'ordine pubblico, ha un'ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità della persona di fare buon uso delle armi, per cui "i provvedimenti concessivi dell'autorizzazione alla detenzione e del porto di armi postulano che il beneficiario di essa sia indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell'arma in pregiudizio ai tranquilli e ordinati rapporti con gli altri consociati" (T.A.R. Milano, sez. I, 7 aprile 2014, n. 911; T.A.R. Pescara, sez. I, 3 giugno 2014, n. 247; T.A.R. Basilicata, Sez. I, 12 febbraio 2018, n. 118).

Il Collegio inoltre ricorda che il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto ma rappresenta un'eccezione al normale divieto di portare armi, consentita soltanto se vi è la completa sicurezza del loro "buon uso".

Inoltre, per quanto riguarda il decreto penale di condanna con cui il G.I.P. della Pretura di Torino ha condannato il ricorrente per emissione di assegni a vuoto il Collegio si limita a richiamare quanto già osservato da questo Tribunale: "per giurisprudenza consolidata e condivisa, le pronunce di condanna, per quanto remote e superate dalla riabilitazione, non perdono rilevanza in senso assoluto, all'effetto estintivo della riabilitazione ricollegandosi semplicemente il venir meno dell'automatismo preclusivo di cui all'art. 42 TULPS. In altri termini, l'amministrazione conserva comunque il potere di valutare il fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica, espressiva della personalità e della non affidabilità del richiedente al corretto uso delle armi, indipendentemente dalla formale estinzione del reato, con la conseguenza che detta riabilitazione non è decisiva ai fini della positiva valutazione dell'istanza di rilascio della licenza" (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 9 agosto 2018, n. 944, che richiama T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 ottobre 2015, n. 1433).

Più di recente, questo Tribunale, con le sentenze 69, 84, 242 e 648 del 2018 ha affermato altresì che "Non può negarsi che l'amministrazione abbia la possibilità di trarre argomenti prognostici di segno negativo anche quando, pur non rientrando il reato fra quelli che per la loro consumazione richiedono necessariamente l'uso delle armi, lo stesso appaia, per comune esperienza, indice di una personalità incline al disprezzo di beni di elevata importanza per la collettività".

Ebbene, alla luce degli elementi in fatto sopra evidenziati e delle coordinate giurisprudenziali sopra richiamate, questo Collegio ritiene che la valutazione effettuata nel suo complesso dalle Amministrazioni resistenti non sia né illogica, né immotivata e che pertanto il provvedimento impugnato non sia illegittimo per i profili dedotti nel gravame.

In primis, dalla lettura dei provvedimenti, emerge che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le Amministrazioni abbiano tenuto conto degli elementi di fatto, anche di quelli evidenziati in sede procedimentale, e abbiano altresì provveduto a valutare la personalità del ricorrente medesimo.

Più nello specifico, le Amministrazioni, tenuto conto della condotta complessiva del ricorrente (in particolare, del fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica e della segnalazione della Guardia di Finanza per il reato di falso in atto pubblico), hanno ritenuto che lo stesso non possedesse i requisiti soggettivi per poter ottenere l'autorizzazione al porto di fucile per uso tiro a volo.

Il Collegio ritiene che la valutazione svolta dalle Amministrazioni sulla personalità del ricorrente non sia né irragionevole, né illogica né tantomeno immotivata.

Si rammenta infatti che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, per poter ottenere l'autorizzazione al porto d'armi è necessario tenere "una condotta assolutamente irreprensibile".

Non si ravvisa pertanto né un travisamento dei fatti, né il difetto dei presupposti, né un difetto di istruttoria, né un difetto di motivazione.

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

Considerata la vicenda nel suo complesso sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere

Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Flavia Risso

IL PRESIDENTE

Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.